



Consiglio Regionale della Puglia

1

LEGGE REGIONALE

“Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario”



LEGGE REGIONALE

“Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario”

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art.1
Finalità

1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), la presente legge persegue finalità di salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario della regione Puglia, ricompresi nelle Aree di interesse comunitario (SIC), nelle Zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree naturali protette e nelle aree pubbliche o private comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica, poste entro trecento metri dal mare, già patrimonio tutelato dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 2.06 della deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 (*Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T.P.). Approvazione definitiva*) e dagli strumenti di pianificazione paesaggistica in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) e successive modifiche e integrazioni, perseguendo e sanzionando attività e comportamenti che ne compromettano l'integrità e la naturale conformazione.



Art. 2
Sanzioni

1. Chiunque, con o senza ausilio di mezzi meccanici o attrezzature anche manuali, devasta irreversibilmente, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute autorizzazioni, gli habitat costieri di interesse comunitario di cui all'articolo 1 è punito, fatte salve le più gravi sanzioni e gli obblighi disposti dal d.lgs. 152/2006, con la sanzione amministrativa, determinata dall'autorità competente, da un minimo di euro 15 mila a un massimo di euro 150 mila.
2. Qualora le attività sanzionate si verificano in aree oggetto di concessione demaniale o autorizzazione a qualsiasi titolo, queste possono essere revocate dall'autorità concedente senza alcuna pretesa di risarcimento o di ripetizione da parte del concessionario.

Art. 3
Ripristino e risarcimento

1. Nei casi previsti dall'articolo 2 si applicano le disposizioni relative alle misure di ripristino e risarcimento previste dalla parte sesta del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Silvana Vernola)



Consiglio Regionale della Puglia

4

E' estratto del verbale della seduta del 20 gennaio 2015 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Silvana Vernola)